



COMUNE  
DI CORTE FRANCA  
*REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
PUBBLICITÀ SULLE STRADE*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... dell'11/05/2015

## Sommario

CAPO I PRINCIPI GENERALI .....	3
Art. 1 - Oggetto .....	3
Art. 2 - Definizioni .....	3
Art. 3 – ABROGATO .....	4
CAPO II PUBBLICITA' FISSA.....	4
Art. 4 – Domanda di autorizzazione.....	4
Art. 5 – Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione.....	5
Art. 6– Determinazione visibilità degli impianti dalle strade .....	5
Art.7 – Collocazione- Ubicazione-Distanze.....	6
Art. 8 – Collocazione in zone speciali.....	7
Art. 9 – Dimensioni dei mezzi pubblicitari dentro i centri abitati.....	7
Art. 10 – Caratteristiche .....	8
Art. 11 – Mezzi pubblicitari abbinati a servizi.....	8
Art. 12- Mezzi pubblicitari a messaggio variabile .....	9
Art. 13 – Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio a messaggio variabile.....	9
CAPO III PUBBLICITA' TEMPORANEA.....	9
Art. 14 – Definizione di pubblicità temporanea .....	9
Art. 15 – Autorizzazione per la pubblicità temporanea.....	9
Art. 16 – Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea.....	10
Art. 17 – Divieto di volantinaggio.....	10
CAPO IV .....	10
NORME FINALI .....	10
Art. 18 – Obblighi – Vigilanza- Sanzioni.....	10
Art. 19 – Norme finali e transitorie .....	11

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la posa dei mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D. L.vo 30.04.1992 n. 285) e dal regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale adottato ai sensi del D. L.vo 15.11.1993, n. 507.

### Art. 2 - Definizioni

1. Con il termine mezzi pubblicitari si intendono le *"insegne di esercizio, i cartelli, le sorgenti luminose, ecc."*, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada:
  - "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
  - "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
  - "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
  - "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
  - "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
  - "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
  - "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
  - "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti,

né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

### **Art. 3 – ABROGATO**

## **CAPO II PUBBLICITA' FISSA**

### **Art. 4 – Domanda di autorizzazione**

**1.** Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.

**2.** Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale contenente le seguenti indicazioni:

- generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
- strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione;
- ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato.

**3.** Alla domanda deve essere allegata:

3.1) Documentazione tecnica in 3 copie [\*], firmata da un tecnico abilitato e costituita da:

a - planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare il mezzo pubblicitario;

b - documentazione fotografica (formato minimo cm. 9 x 12), dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;

c - progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala del mezzo pubblicitario realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;

d - relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con riferimento ai materiali, ai colori e alle forme.

[\*] in caso di richiesta di installazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. 29.10.1999, n.490 - "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" la documentazione elencata ai punti 1a, 1b e 2 dovrà essere prodotta in 5 copie per consentire l'invio alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Brescia.

3.2) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui il mezzo pubblicitario sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;

3.3) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

3.4) bozzetto del messaggio da esporre;

3.5) bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili.

**4.** Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti.

L'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari può essere richiesta:

a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo del mezzo oggetto della domanda;

b) dalla ditta fornitrice del mezzo per conto dell'utilizzatore finale.

5. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla-osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, FF.SS., ecc. ...) che dovranno essere richiesti dagli interessati.

6. Non sono soggette ad autorizzazione le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.

7. I mezzi pubblicitari già autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento alla loro scadenza potranno essere rinnovati solo se conformi al presente Regolamento.

### **Art. 5 – Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione**

1. L'ufficio Tecnico provvede alla istruttoria della pratica, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda e provvederà al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e sentita la Commissione Paesistica per una valutazione di congruità con il contesto paesistico e sociale circostante, con parere vincolante, per i mezzi pubblicitari che ricadono in zone soggette a vincolo e per la zona "A - Centro Storico".

2. Nel caso di domanda relativa a mezzi pubblicitari soggetti sia all'autorizzazione edilizia sia all'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada di competenza del Comune, l'ufficio preposto, allo scopo della massima semplificazione del procedimento, rilascia un unico provvedimento nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

3. L'autorizzazione rilasciata viene annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del 9° comma dell'art. 53 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo in unica soluzione per diritti di segreteria pari a 50 euro dovuti per diritti d'esame della pratica.

5. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3° comma dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso, mentre, per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.

6. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 – 6° comma - del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.

7. Per il rinnovo dell'autorizzazione sarà sufficiente un'istanza al Comune contenente la dichiarazione di conferma delle caratteristiche del mezzo pubblicitario documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione con il pagamento in unica soluzione del corrispettivo per il rilascio di cui al presente articolo.

### **Art. 6– Determinazione visibilità degli impianti dalle strade**

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un mezzo pubblicitario si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.

2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, il mezzo pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggior dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.

3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione del mezzo pubblicitario stesso, nei seguenti casi:

- a) mezzi pubblicitari la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario;
- b) mezzi pubblicitari luminosi;
- c) cartelli o altri mezzi pubblicitari in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

### **Art.7 – Collocazione- Ubicazione-Distanze**

1. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E ed F, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, il posizionamento dei mezzi pubblicitari è consentito, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 in deroga alle distanze minime di cui al 4° comma dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, purché siano:

a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;

b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;

c) vengano osservate le seguenti distanze minime:

- mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 10 prima dei segnali di indicazione;
- mt. 10 dopo i segnali di indicazione;
- mt. 15 prima delle intersezioni (incroci);
- mt. 10 dopo le intersezioni (incroci);
- mt. 10 dagli imbocchi delle gallerie
- mt. 15 dagli impianti semaforici
- mt. 8 dagli altri mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.

d) Inoltre, ai sensi dell'art. 51, comma 4°, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 i mezzi pubblicitari, in deroga al comma 3° del medesimo, possono essere installati a una distanza minima di:

- mt. 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali.
- mt. 10 dai sottopassi stradali o ferroviari.
- mt. 20 dal vertice dei raccordi concavi e convessi (cunette o dossi).
- in corrispondenza delle intersezioni solo per quanto attiene gli impianti multipli di preinsegne di cui al comma 6° del presente articolo.

2. Le distanze di cui al 1° comma lettera c) e il divieto di collocare il mezzo pubblicitario lungo le curve di cui all'art. 51, comma 3, lett. c) del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti, o a una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a mt. 3,00.

3. Le distanze di cui al 1° comma lettera c), ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore dal limite della carreggiata a mt 10,00.

E' fatta eccezione per le preinsegne di cui al comma 6° che non sono comunque tenute al rispetto di dette distanze, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

Per le preinsegne, situate anche su impianto singolo, aventi le caratteristiche di cui al comma 6° e le misure massime di mt. 1,25x mt. 0,25, la distanza di cui al 3° comma dal margine della carreggiata si riduce a mt. 2,00, tenuto presente che non debbono intralciare la circolazione stradale sull'eventuale marciapiede o pista ciclabile.

**4.** Ai sensi dell'art. 23, comma 6°, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse ulteriori deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.

**5.** Al fine della riduzione dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale, il presente regolamento incentiva, anche attraverso deroghe sulle distanze sopra indicate, gli impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi anche di più attività.

**6.** Gli impianti multipli di preinsegne potranno essere autorizzati anche collocati in corrispondenza di intersezioni a condizione che le preinsegne siano per colore conformi ai segnali di indicazione riguardanti la segnaletica stradale artigianale, commerciale o industriale e in conformità al comma 3° dell'art. 8.

### **Art. 8 – Collocazione in zone speciali**

**1.** Sono considerate "*zone speciali*" le seguenti aree:

- Zona Artigianale/Commerciale;
- Zona di particolare interesse.

**2.** Dette zone dovranno risultare individuate da apposito atto deliberativo e per esse valgono le seguenti prescrizioni.

**- Zone Artigianali e Commerciali.**

Potranno essere consentiti, su apposita richiesta, impianti e mezzi anche in deroga al presente regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione.

**- Zone di particolare interesse.**

dette zone, ai fini del presente Regolamento, potranno essere individuate come tali dalla Giunta Comunale, di volta in volta, sulla base di apposita richiesta e conseguente valutazione da parte dei competenti uffici comunali. In tali zone potranno essere consentiti impianti e mezzi anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione.

**3.** Nelle isole di traffico, come definite dall'art.3 del Codice della Strada, sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, è vietata la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario.

### **Art. 9 – Dimensioni dei mezzi pubblicitari dentro i centri abitati**

**1.** Per i mezzi pubblicitari installati dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, si osservano le dimensioni massime stabilite dal presente articolo:

1.1 se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in aderenza ai fabbricati, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:

- da mt. 0.00 a mt 5.00: metri quadrati 3 (tre)
- da mt. 5.01 a mt 10.00: metri quadrati 4 (quattro)
- oltre mt 10.00: metri quadrati 5 (cinque)
- 2. se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:

- da mt 0.00 a mt 5.00: metri quadrati 3 (tre)
- oltre mt 5.00: metri quadrati 4 (quattro)

E' fatta eccezione per le preinsegne che debbono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00 mt x 0,20 mt e superiori di 1,50 mt x 0,30 mt.

Inoltre, nel caso degli impianti multipli di preinsegne di cui all'art. 7, 6° comma, le dimensioni debbono essere di 1,25 mt x 0,25 mt.

2. Nell'ambito dei cantieri edili regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative, qualora il cartello di cantiere prescritto dall'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 contenga anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso, lo stesso cartello può essere autorizzato in deroga ai limiti dimensionali fissati nel presente articolo, ferma rimanendo la salvaguardia della sicurezza stradale.

3. Per i mezzi pubblicitari recanti i messaggi di più di due attività potranno essere consentite dimensioni in deroga ai limiti di cui al comma 1.

### **Art. 10 – Caratteristiche**

1. I mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.

2. Sono vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che abbiano intensità luminosa superiore a quanto normato dal P.R.I.C. o che comunque possano produrre abbagliamento e non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo.

3. Per i mezzi pubblicitari luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori, fatta eccezione per le sole insegne di farmacie, e sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.

4. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada deve essere apposta una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione;
- data di scadenza.

5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

### **Art. 11 – Mezzi pubblicitaria abbinati a servizi**

1. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es.: orologi, contenitori rifiuti, panchine, transenne, paline e pensiline di fermata autobus ecc.) con superficie inferiore a mq. 3, nei centri abitati non si applicano le norme previste dagli artt. 7 e 9 del presente Regolamento.

2. E' vietata la collocazione di messaggi pubblicitari nei servizi situati in corrispondenza delle intersezioni.

**Art. 12- Mezzi pubblicitari a messaggio variabile**

1. Le disposizioni di cui al comma 11° dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, si applicano anche gli impianti e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed anche agli impianti situati nei centri abitati.

**Art. 13 – mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio a messaggio variabile**

1. Le disposizioni di cui all'art.52 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.

2. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio della superficie massima di 10 mq. anche in deroga dalla distanza del limite della carreggiata di cui all'art. 6, comma 1°, lett. a) e lett. b).

**CAPO III  
PUBBLICITA' TEMPORANEA****Art. 14 – Definizione di pubblicità temporanea**

1.E' definita "*Pubblicità Temporanea*" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47 commi 5 e 6 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di seguito indicati:

- Striscione;
- Locandina;
- Stendardo o Bandiera;

d) Segno orizzontale Reclamistico.

2. La apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada

3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ad eccezione della distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari che dovrà essere di mt. 8.

**Art. 15 – Autorizzazione per la pubblicità temporanea**

1. Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi e plance, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

2. La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, deve essere corredata da:

- planimetria con indicazione del sito;
- relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme, ecc...;
- bozzetto con dimensioni;
- autodichiarazione per la stabilità, ove necessaria, per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato.

3. L'ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti della Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo per diritti di spese di sopralluogo.

5. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzativo ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

#### **Art. 16 – Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea**

1. Ai sensi del comma 2, dell'art.3 del D. L.vo n.507/1993, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

- la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
- gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc..

2. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi con i mezzi di cui all'art. 14 può essere rilasciata per una durata massima di 30 giorni e il numero massimo di mezzi pubblicitari autorizzabile è fissato in 20.

#### **Art. 17 – Divieto di volantinaggio**

1. In analogia al divieto di lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario stabilito nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ai sensi del D. Lgs. n.507/1993, è vietata su tutto il territorio comunale la effettuazione di attività di volantinaggio mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona, come ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle autovetture o casi analoghi.

### **CAPO IV**

#### **NORME FINALI**

#### **Art. 18 – Obblighi – Vigilanza- Sanzioni**

1. E' vietata la collocazione di CARTELLI e di IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA, come definiti dall'art. 2, lungo ed in vista di tutte le strade del territorio comunale, salvo:

- Via Provinciale lato ovest dall'intersezione con Via Tito Speri sino a Via Roma;
- Via Roma lato ovest dal termine di Via Provinciale sino all'intersezione con Via G. Miglio;
- Via Tito Speri, solo il lato nord e solo nel tratto dall'incrocio con Via Provinciale fino al limite della zona industriale compresa.
- Via Fornaci, entrambi i lati della strada, solo per il tratto dall'inserzione sulla rotonda di Via Roma fino al bivio con Via dei Ponticelli.

In questi tratti di strada valgono comunque i limiti imposti dal presente regolamento

2. L'installazione delle "INSEGNE DI ESERCIZIO" non in aderenza all'edificio in cui si svolge l'attività sarà valutata di volta in volta in relazione alla situazione reale dei luoghi e previo parere vincolante della Commissione Comunale per il paesaggio.

3. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 60° giorno antecedente la scadenza.
4. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento è demandata al personale della Polizia Locale ed a quello degli uffici tecnici comunali, fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.
5. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23, commi 11 e seguenti del Codice della Strada.

#### **Art. 19 – Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.